



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 86 Del 22-12-21

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Ordinaria** di **Prima** convocazione nelle persone dei Signori:

PUSCEDDU ENRICO	P	LIGGI MANUELA	P
ONNIS GIACOMO	P	TUVERI VALERIA	P
CONCU ROBERTA	P	LECIS NAZARENO	A
CABONI PIERANGELO	P	VACCA NARCISO	P
PITTAU ANDREA	P	BOLLIRI MARIA LUCIA	A
ONNIS TANIA	A	CARA ANNA	A
ONNIS SIMONE	P	MANCOSU GIORGIO	A
SETZU BARBARA	A	CUCCU SILVIA MARIA	A
LISCI EFISIO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Dr. PUSCEDDU ENRICO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa CORDA CRISTINA.

IL PRESIDENTE

accertato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno ed indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Samassi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra vengono confermate le seguenti partecipazioni:
– **CISA SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE:** I rapporti finanziari esistono unicamente con il Consorzio Cisa che fattura i servizi svolti e che esercita sulla stessa il controllo analogo. L'attività della partecipata è totalmente dipendente dall'affidamento diretto dei servizi di compostaggio e di depurazione dei reflui.

Nel corso dell'esercizio 2019, su indirizzi dell'Assemblea Consortile n.20 del 29.07.2019, è stata avviata la procedura di messa in liquidazione del Cisa Service srl, come risulta dall'atto notarile di cui al rep. 3859 raccolta 3112 del 04/10/2019, che prevede altresì la nomina del liquidatore.

- **SOCIETA CONSORTILE VILLASANTA SRL:** La società non è riuscita ad offrire i servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa in favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e artigianali, come previsto dal proprio oggetto sociale. L'assemblea dei soci, accertata la causa di scioglimento della società prevista dall'art 2484 c.c. comma 1 n.3, ha posto la stessa in stato di liquidazione, come da verbale del 13.12.2016, con contestuale nomina del liquidatore.

Tale società non ha mai svolto l'attività per la quale è stata costituita e pertanto la sua esistenza non è mai emersa nei precedenti atti ricognitivi; i primi documenti si riferiscono alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'accertamento delle cause di scioglimento ai sensi dell'art.2484 del c.c. (prot. 14908 del 05.12.2016); verbale C.d.A. relativo all'accertamento delle cause di scioglimento Verbale assemblea dei soci relativo all'individuazione dei liquidatori e all'individuazione delle modalità di svolgimento della liquidazione , inoltre nella medesima assemblea si riscontra il mancato versamento(da verificare) da parte del comune di Samassi, da verificare, della quota sociale pari ad € 903,79 (prot. 3133 del 17.03.2017); Invio visura camera commercio da cui si evince lo stato di liquidazione della società (prot 3194 del 21,03,2017;

VISTO inoltre il verbale dell'Assemblea Generale dei soci del Cisa Service S.r.l. redatto in data 04.10.2019 che ha stabilito:

- lo scioglimento anticipato del Cisa Service S.r.L. con effetto dal 03.10.2019;
- la messa in liquidazione;

VISTE inoltre

- la deliberazione del C.C. 25 del 17.06.2020 avente oggetto: “ **AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CONSORZIO C.I.S.A. RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE.**” con quale il Presidente relaziona in merito alle vicende del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna cercando di tenere costantemente informati i Capigruppo Consiliari.
- la deliberazione del C.C. 34 del 29.07.2020 avente oggetto: “**SITUAZIONE CONSORZIO C.I.S.A. E RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE. - AGGIORNAMENTO SU RICHIESTA DI COMMISSARIAMENTO DEL**

CONSORZIO in relazione alla situazione della partecipata Cisa Service S.r.L. in liquidazione

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

RILEVATO che servizi ed uffici comunali competenti, pur con la necessità di predisporre le procedure amministrative più adeguate per l'alienazione delle partecipazioni, anche nel corrente esercizio non hanno potuto dar corso alla procedura, essendo stata avviata la dismissione delle medesime, attraverso la messa in stato di liquidazione;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18.05.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico/contabile;

Sentito il Presidente che relaziona in merito e sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si riportano nel separato verbale di sintesi della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procedutosi a votazione in forma palese, espressa per alzata di mano,

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di approvare**, confermando, le risultanze della revisione straordinaria di cui alla delibera del C.C. 51/2017, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 31.12.2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto** che non sussistono i presupposti per ulteriori interventi di razionalizzazione non essendo, allo stato attuale, ancora concluse le procedure di liquidazione;
- 3) di individuare nell'allegato A) le seguenti partecipazioni**, per le quali si prende atto dell'avvio delle procedure di messa in liquidazione:

- società **CISA SERVICE SRL**, come disposto dell'Assemblea Consortile del Consorzio Cisa n.20 del 29.07.2019, è stata avviata la procedura di messa in liquidazione del Cisa Service srl, come risulta dall'atto notarile di cui al rep. 3859 raccolta 3112 del 04/10/2019;

4) di confermare nell'allegato A) le seguenti partecipazioni ancora in corso di liquidazione:

- Società **SOCIETA' CONSORTILE VILLASANTA** in quanto non più operativa e per la quale l'assemblea dei soci, accertata la causa di scioglimento della società prevista dall'art 2484 c.c. comma 1 n.3, ha posto la stessa in stato di liquidazione, come da verbale del 13.12.2016, con contestuale nomina del liquidatore;

5) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6) di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

DI DICHIARARE, con separata votazione palese espressa per alzata di mano e riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. considerata l'urgenza, data la necessità di consentire al Responsabile del Servizio di implementare quanto prima i successivi adempimenti.

AREA FINANZA PERSONALE E TRIBUTI

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175

Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Samassi, 17-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to: Dott.ssa Patricia Fenu)

AREA FINANZA PERSONALE E TRIBUTI

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175

si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Samassi, 17-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to: Dott.ssa Patricia Fenu)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dr. PUSCEDDU ENRICO

F.to Dott.ssa CORDA CRISTINA

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-12-21 al giorno 13-01-22

Samassi, li 29-12-21

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
F.to Dr.ssa Massetti Luisella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO